



COMUNE DI PALOMONTE

Provincia di Salerno

Il Sindaco

Prot. 5014

ORDINANZA N. 17/2021

Oggetto: adozione di misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 e a tutela dell'incolumità pubblica. Misure efficaci durante lo svolgimento di manifestazioni dal 6 luglio 2021 al 31 ottobre 2021

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n.125 recante "misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

Visto il Decreto Legge 2 dicembre 2020 n.158 contenente disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid 19;

Visto il Decreto legge 12 febbraio 2021, n.12 -ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2021, n.15 ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;

Visto il decreto legge 13 marzo 2021, n.30, Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID 19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza a distanza o in quarantena;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n.19 coordinato con la legge di conversione 22 maggio 2020, n.35;

Visto il decreto legge 1 aprile 2021 n.44, misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID 19, in materia di vaccinazioni anti SARS CoV 2, di giustizia e di concorsi pubblici;

Visto il decreto legge 18 maggio 2021, n.65 in materia di misure urgenti relativi all'emergenza epidemiologica da COVID 19;

Visto il DPCM 2 marzo 2021, recante "ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19, e del decreto legge 23 febbraio 2021, n.15, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;

Viste le ordinanze del Ministero della salute: di applicazione delle misure in cd zona bianca per la Regione Campania; di rimozione dell'obbligo di indossare mascherine all'aperto in zona bianca, fatta eccezione per le situazioni di assembramento e di non rispetto del distanziamento;

Richiamate le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Campania ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica;

Vista la circolare del Ministero della Salute n.0003787 del 31.1.2021 recante "aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS Cov-2, valutazione del rischio e misure di controllo;

Viste le linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali adottate in data 28 maggio 2021 per la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, ed in particolare le parti dedicate allo svolgimento di cinema e spettacoli dal vivo e sagre e ferie locali;

Considerato che in concomitanza con la stagione estiva, pur con le limitazioni imposte per l'emergenza epidemiologica da Covid 19, sono in programma diverse manifestazioni ed iniziative che potranno determinare una rilevante concentrazione di partecipanti con un elevato afflusso di pubblico;

Dato atto che in occasione di tali eventi, trattandosi di iniziative a forte attrattiva e richiamo di pubblico, si rende necessario adottare misure a salvaguardia della salute pubblica nonché utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica, per prevenire situazioni pregiudizievoli per l'incolumità pubblica;

Atteso che in occasione degli eventi di carattere culturale e sociale di cui sopra, si è mostrato un incremento di consumo di bevande alcoliche e non, contenute in recipienti di vetro e lattine metalliche con derivante abbandono degli stessi nelle pubbliche piazze ed aree verdi, determinando serio pericolo per l'incolumità pubblica e particolarmente per i bambini ed anziani, abituali frequentatori delle stesse.

Considerato, che la circostanza segnalata presuppone di fatto situazioni di degrado e disturbo della quiete pubblica e dell'ordinata vivibilità, nondimeno dell'ordine e della sicurezza urbana e pubblica dovute alla presenza di persone dedite al consumo di bevande con atteggiamenti irrispettosi del decoro urbano e della sicurezza pubblica, consistenti in: disturbi alla quiete, danneggiamenti e abbandono sul suolo pubblico di rifiuti vari, bottiglie di vetro, spesso ridotte in frantumi.

Atteso che il Ministero dell'Interno, con circolare n. 555/OP/001991/2017/1 a firma del Capo della Polizia - Direttore

Generale della Pubblica Sicurezza, dopo i recenti fatti di Torino, ha posto in evidenza "la necessità di qualificare - nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni - gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelli di security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative"; - nella predetta circolare n. 555/OP/001991/2017/1, tra le misure attinenti alla safety, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata "la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità"

Considerato, inoltre, che in questo periodo di emergenza, la somministrazione di alimenti e bevande all'interno negli esercizi pubblici o negli spazi da essi allestiti favorisce il rispetto delle distanze fisiche anche nei momenti di socialità conviviale, mentre il consumo degli stessi in situazioni di precarietà ed all'aperto, data l'assenza dell'obbligo di controllo in capo ai gestori degli esercizi, non garantisce il rispetto delle distanze e delle altre cautele igieniche necessarie per il contenimento del contagio;

Rilevato che il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, concorre a rendere particolarmente urgente l'adozione di misure a tutela della salute dei cittadini, al fine di disciplinare in modo specifico la vendita e il consumo di bevande, anche attraverso le occasioni di positiva aggregazione che taluni operatori possono offrire;

Dato atto che i provvedimenti sindacali, in linea con i provvedimenti nazionali e regionali, si pongono l'obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio a tutela della salute pubblica e a salvaguardia dell'ordine e la sicurezza pubblica;

Dato atto che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti nell'ambito del territorio comunale sono adottate dal Sindaco, quale

rappresentante della comunità locale; Richiamato il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare, l'art. 50, comma 5;

Preso atto che in coerenza con quanto previsto dall'articolo 54, comma 4 del D.lgs 267 del 2000 e ss.mm.ii il presente provvedimento verrà comunicato al Prefetto di Salerno;

ORDINA

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale, dal 9 luglio 2021 al 31 ottobre 2021, in occasione di manifestazioni ed eventi culturali, musicali e di spettacolo e durante lo svolgimento di fiere e sagre, l'adozione delle seguenti misure:

1. i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

2. è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

3. durante lo svolgimento di manifestazioni ed eventi potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura maggiore di 37,5°;

4. sino al raggiungimento dei posti a sedere dovrà farsi uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e in ogni caso, in situazioni di assembramenti di persone e nel caso di mancato rispetto del distanziamento di almeno un metro di separazione tra gli utenti. Sono esentati, dall'obbligo di indossare il dispositivo delle vie respiratorie, bambini e persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;

5. I posti a sedere (comprese, se consentite, postazioni prive di una seduta fisica vera e propria) dovranno prevedere un distanziamento minimo tra uno spettatore e l'altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro, fatta eccezione per i componenti lo stesso nucleo familiare o conviventi (estendibile al chiuso ad almeno 2 metri, in base allo scenario epidemiologico di rischio) con l'obbligo di utilizzo della mascherina a protezione delle vie

respiratorie. Tali distanze possono essere ridotte in presenza di barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. 6.dalle ore 20.00 del giorno di svolgimento di ciascuna manifestazione alle ore 05.00 del giorno successivo, in tutte le aree all'aperto in cui si svolgono manifestazioni pubbliche con intrattenimenti o spettacoli, comprese proiezioni cinematografiche e sagre e, comunque, per le quali si verificano fenomeni di aggregazione di massa, nonché nelle aree limitrofe localizzate entro il perimetro di 500 (cinquecento) metri dal luogo in cui si svolge ciascuna manifestazione, il divieto di vendita e consumazione di bevande (alcoliche e analcoliche) in contenitori tali da costituire pericolo per l'incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine.

AVVISA

L'inottemperanza ai punti da 1 a 5 della presente ordinanza comporterà l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 4 D.L. 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35. L'inottemperanza al punto 6 della presente ordinanza comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art.7 bis, comma 1 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e smi da euro 25 ad euro 500.

MANDA

- al Servizio di Polizia Municipale, per gli adempimenti di propria competenza relativi alla verifica dell'esecuzione e del rispetto della presente ordinanza;
- • alla Stazione di CC di Contursi Terme;
- • al Prefetto di Salerno;

AVVERTE avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Campania - Salerno nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre nel termine di 120 giorni;

DISPONE

La pubblicazione all'Albo Pretorio e presso il profilo Facebook del Comune della presente ordinanza ;

Palomonte, 9 luglio '21

Il Sindaco

Avv. Mariano Casciano